

ROMA

Dipartimento Tutela Ambientale



Dipartimento Tutela Ambientale

14 GEN. 2020

Prot. QL

2489

ROMA CAPITALE
Segretariato Generale

14 GEN 2020

N. RC

1122

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. N. 1.2 del 14 GEN. 2020

LA SINDACA

OGGETTO:

Provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico previsti dal Piano di Intervento Operativo (D.G.C. n. 76/2016 e s.m.i.).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
RIFIUTI, RISANAMENTI E INQUINAMENTI

LAURA D'APRILE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
GUIDO CALZIA

VISTO:
IL SEGRETARIO GENERALE
PIETRO PAOLO MILETI

P. P. Miletì

Premesso che:

il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, stabilendo, all'art. 1, comma 5, che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;

con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria (PRQA) della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 351/99;

all'art. 11, c.3, del D.Lgs. n. 155/10 e s.m.i. e l'art. 25 delle Norme di Attuazione del succitato PRQA della Regione Lazio, è prevista la facoltà dei Comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati per motivi connessi all'inquinamento atmosferico;

il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Roma, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, aveva già individuato quattro aree della città a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico e con maggiore pericolosità per le aree più centrali, che sono state successivamente ricomprese tra quelle riportate nel Nuovo PGTU (D.A.C. n. 21/2015);

con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 è stato approvato il nuovo PGTU, nell'ambito del quale sono stati individuati alcuni interventi specifici da attuare nell'Anello ferroviario e nella Fascia verde, anche sulla base degli indirizzi previsti dal PRQA;

le aree individuate, in senso centripeto, Fascia Verde, Anello Ferroviario e Centro Storico, rappresentando, complessivamente, la porzione della città a maggiore urbanizzazione e densità abitativa, soggetta ai più intensi flussi veicolari e, quindi, ai più elevati carichi emissivi, sono state interessate, storicamente, da provvedimenti più restrittivi, in modo da tutelare la popolazione maggiormente esposta, andando dalle zone periferiche alle zone più centrali;

essendo le aree concentriche, i provvedimenti adottati nell'area più esterna necessariamente sono da intendersi applicati nelle aree ricomprese al suo interno; ad esempio, i provvedimenti applicati nella ZTL "Fascia Verde" sono da intendersi vigenti nella ZTL "Anello Ferroviario" e, a sua volta, nella ZTL "Centro Storico";

con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n.4 del 27 novembre 2015 è stata istituita la ZTL "Fascia Verde" al fine di dare applicazione agli interventi permanenti di limitazione della circolazione veicolare previsti dal citato PGTU (D.A.C. n. 21/2015) per la tutela della qualità dell'aria, estendendo alla ZTL "Fascia Verde" il provvedimento permanente di limitazione di accesso e circolazione, già in vigore alla ZTL "Anello Ferroviario", che interessa gli autoveicoli alimentati a benzina "Pre-Euro 1" ed "Euro 1" e gli autoveicoli alimentati a gasolio "Pre-Euro 1", "Euro 1" ed "Euro 2", dal lunedì al venerdì, dalle ore 0.00 alle ore 24.00;

all'interno della ZTL "Anello Ferroviario" i provvedimenti permanenti di limitazione della circolazione, stabiliti dalla D.G.C. n. 242/2011, dalla D.G.C. n. 76/2016 e dalla D.G.C. n. 82/2019, riguardano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 0.00 alle ore 24.00, i ciclomotori e i motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi, Pre-Euro 1 ed Euro 1 e gli autoveicoli a benzina Euro 2 e diesel Euro 3;

essendo in corso, da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti, le attività propedeutiche alla predisposizione e all'aggiornamento della segnaletica stradale posta al confine, rispettivamente, della ZTL "Fascia Verde" e della ZTL "Anello Ferroviario", occorre dare applicazione ai sopracitati provvedimenti con apposite ordinanze (O.S. n. 204/2019 e O.S. n. 205/2019), volte al contenimento dell'inquinamento atmosferico;

con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 76 del 28 ottobre 2016 (successivamente modificata con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 95 del 18 novembre 2016) si è proceduto all'*Attuazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare previsti dal Nuovo P.G.T.U. (D.A.C. n. 21/2015) per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Ridefinizione del Piano di Intervento Operativo di cui alla D.G.C. n. 242/2011 e revoca della D.C.S. n. 88 del 27 maggio 2016*;

considerato che:

la Regione Lazio ha comunicato la costituzione in mora (Procedura di infrazione 2015/2043) da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia sia per i superamenti dei valori limite del NO₂ registrati, tra il 2010 ed il 2012, in 15 zone e agglomerati del territorio italiano, tra cui l'agglomerato di ROMA (IT1215) sia per il mancato rispetto del valore limite giornaliero delle concentrazioni di PM10 (infrazione n. 2014/2147);

la Regione Lazio ha comunicato, inoltre, riguardo all'inquinante biossido di azoto, la presentazione del Ricorso proposto dalla Commissione UE contro la Repubblica Italiana per violazione degli obblighi previsti dagli artt. 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE con riferimento al biossido di azoto NO₂;

nel territorio di Roma Capitale le principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici sono rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti termici;

i provvedimenti di limitazione della circolazione riguardano generalmente i veicoli a maggior impatto ambientale come quelli di più vecchia generazione e, in particolare, i veicoli diesel per i quali, come rilevato anche dalla Commissione Europea, nell'ambito delle succitate Procedure di infrazione, si rende necessario vietare la circolazione quale misura che contribuirebbe in maniera sostanziale alla riduzione delle emissioni inquinanti, con particolare riferimento agli ossidi di azoto;

gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere gestiti secondo criteri volti al contenimento dei consumi di energia e delle emissioni inquinanti;

con la deliberazione di Giunta Regionale n. 938 dell'8 novembre 2005 è stata approvata la nuova configurazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria del Comune di Roma, configurazione successivamente revisionata con la D.G.R. n. 478 del 4 agosto 2016;

sulla base dei dati rilevati dalla rete urbana di monitoraggio (validati dall'A.R.P.A. Lazio) è stato constatato il superamento del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ per il PM10 (come media giornaliera delle concentrazioni di cui al D.Lgs n. 155/2010 e s.m.i.) durante il ciclo di monitoraggio relativo, rispettivamente, alle giornate del 07 gennaio 2020 (in n. 4 stazioni), del 08 gennaio 2020 (in n. 9 stazioni), del 09 gennaio 2020 (in n. 10 stazioni), del 10 gennaio 2020 (in n. 9 stazioni), dell'11 gennaio 2020 (in n. 9 stazioni), del 12 gennaio 2020 (in n. 4 stazioni) e del 13 gennaio 2020 (in n. 8 stazioni) ed anche il superamento del valore limite di $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (come media oraria delle concentrazioni di biossido di azoto (NO_2) di cui al D.Lgs n. 155/2010) nelle giornate del 08 e 09 gennaio 2020 (in n. 1 stazione);

le previsioni modellistiche sullo stato della qualità dell'aria e della sua evoluzione fornite in data odierna (14 gennaio 2020) dall'ARPA Lazio indicano, sull'area di Roma, il persistere, anche per i prossimi giorni, di una situazione di rilevante criticità con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti atmosferici;

secondo i criteri operativi disposti dal Piano Intervento Operativo (Allegato III della D.G.C. n. 76/2016 e s.m.i.), anche sulla base di situazioni come quella in atto, occorre adottare, tra l'altro, specifici provvedimenti individuati al fine di contenere le emissioni dalle principali fonti inquinanti;

come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO_2), si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO_2), per quanto premesso, potrebbero essere bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni;

a salvaguardia della salute dei cittadini è, pertanto, indispensabile, per le accertate e motivate esigenze di contenimento e prevenzione di inquinamento atmosferico, procedere alla limitazione della circolazione dei veicoli a maggior impatto ambientale, secondo quanto previsto anche dal vigente "codice della strada", approvato con D.Lgs. 285/1992, come modificato dalla L. 29/07/2010, n. 120 e s.m.i.;

tenuto conto che

il Sindaco adotta, anche quale "Autorità sanitaria locale", gli interventi preventivi necessari a salvaguardare la salute pubblica previsti dal richiamato "Codice della strada";

la normativa in materia ambientale, a partire dalla Legge n. 349/1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal decreto Legislativo n.195/2005 e, da ultimo, dal decreto Legislativo n.155/2010, statuisce il più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento;

Visti:

l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;

l'art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349;

il D.P.R. del 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i.;

il D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74;

il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;

l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 e s.m.i.;

la deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009;

le deliberazioni di Giunta Regionale n. 767 del 1 agosto 2003, n. 217 del 18 maggio 2012 e n. 536 del 15 settembre 2016;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999;
l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale;
le deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 66 del 15 ottobre 2014, n. 21 del 16 aprile 2015 e n. 55 del 15 maggio 2018;
le deliberazioni di Giunta Comunale n. 790/2001, n. 797/2002, n. 24/2005, n. 615/2006, n. 185/2007 e n. 562/2007;
le deliberazioni di Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011 e n. 82 del 10 maggio 2019;
la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 4 del 27 novembre 2015;

ORDINA

in esecuzione della deliberazione di Giunta Capitolina n. 76 del 28 ottobre 2016, così come modificata dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 95 del 18 novembre 2016, inerente "Attuazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare previsti dal Nuovo P.G.T.U. (D.A.C. n. 21/2015) per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Ridefinizione del Piano di Intervento Operativo di cui alla D.G.C. n. 242/2011 e revoca della D.C.S. n. 88 del 27 maggio 2016";

A) nelle giornate del 15 e 16 GENNAIO 2020,

oltre ai divieti già previsti dalla D.C.S. n. 4/2015,

il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA, nella Z.T.L. "FASCIA VERDE" del P.G.T.U. (come in **Allegato I**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento),

i. **dalle ore 7.30 alle ore 20.30**, per le seguenti tipologie veicolari:

- ciclomotori e motoveicoli "PRE-EURO 1" ed "EURO 1"**, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE - fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE - fase A e successive);
- autoveicoli alimentati a benzina "EURO 2"** (ovvero non conformi alla Direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CE - Riga A e successive);

ii. **dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle 16.30 alle ore 20.30** per:

- autoveicoli diesel "EURO 3"** (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CE - Fase B e successive oppure non conformi alla Direttiva 1999/96/CE - Riga B1 e successive).

Dal suddetto divieto di circolazione per i veicoli di cui alle lettere i) e ii) sono derogate/esentate le seguenti categorie:

1. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996;
2. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale ivi compreso il soccorso, anche stradale e il pronto intervento per acqua, luce, gas, telefono ed impianti per la regolazione del traffico e al trasporto salme;
3. veicoli adibiti al trasporto collettivo pubblico;
4. veicoli adibiti a servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare o dall'Amministrazione di Roma Capitale;

5. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
6. veicoli adibiti al trasporto di partecipanti a cortei funebri;
7. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
8. veicoli adibiti al trasporto dei medici in servizio di emergenza, adeguatamente motivato, purché muniti di contrassegno dell'Ordine dei medici;
9. veicoli BI-FUEL (benzina / GPL o metano), anche trasformati, marcianti con alimentazione GPL o metano;
10. veicoli regolamentati ai sensi delle deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 66/2014 e n. 55/2018.

iii. dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle 16.30 alle ore 20.30 per:

- TUTTI gli autoveicoli diesel** appartenenti alle classi ambientali di omologazione **"EURO 4" e successive**.

Dal divieto di circolazione per i veicoli di cui alla lettera iii) sono derogate/esentate le seguenti categorie:

1. autoveicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il trasporto salme;
2. autoveicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come ad es. acqua, luce, gas, telefono, ascensori, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, impianti ferroviari, impianti di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili, o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
3. autoveicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
4. autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;
5. veicoli regolamentati ai sensi delle deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 66/2014 e n. 55/2018;
6. taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;
7. autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling, servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare o dell'Amministrazione capitolina;
8. autoveicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
9. autoveicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
10. autoveicoli impiegati dai medici e veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine; autoveicoli impiegati da paramedici in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza;
11. autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica;
12. autoveicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a misure di sicurezza;
13. autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili, alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali;
14. autoveicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
15. autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie religiose programmate antecedentemente alla data della presente Ordinanza, cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;

16. autoveicoli adibiti al trasporto di materiali a supporto del servizio di testate televisive (es. strumenti di ripresa gruppi elettrogeni, ponti radio ecc.);
17. autoveicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione;
18. automezzi adibiti ai lavori nei cantieri delle linee metropolitane in costruzione;
19. autoveicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
20. autoveicoli di imprese che eseguono lavori per conto di Roma Capitale o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia;
21. autoveicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse da Roma Capitale forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione;
22. autoveicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
23. autoveicoli utilizzati da Società/Enti/Associazioni che organizzano iniziative culturali/ricreative all'interno dell'area interdetta al traffico, con dichiarazione del soggetto organizzatore, indicante luogo e orario dell'iniziativa, nella quale il conducente è direttamente impegnato con il proprio veicolo;
24. autoveicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
25. autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, con apposita certificazione del datore di lavoro;
26. autoveicoli di autoscuole o privati finalizzati esclusivamente al superamento dell'esame di guida, già programmato, con adeguata attestazione;
27. autoveicoli utilizzati dai controllori del traffico aereo in servizio di turno presso l'aeroporto di Ciampino e Fiumicino, previa esibizione di apposita attestazione rilasciata da ENAV S.p.A.;
28. autoveicoli utilizzati da coloro i quali sono tenuti obbligatoriamente all'ottemperanza di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione;
29. autoveicoli utilizzati per interventi di urgenza dai funzionari UNEP e dagli Ufficiali giudiziari della Corte d'Appello di Roma, debitamente forniti di apposita certificazione della stessa Corte d'Appello.

B) nelle giornate del 15 e 16 GENNAIO 2020:

- 1) Che sull'intero territorio comunale gli IMPIANTI TERMICI destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti vengano gestiti in modo che durante il periodo di funzionamento giornaliero, stabilito per **massimo 8 ore** (anziché 12 ore), non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell'aria negli ambienti:

- 18°C negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. n. 412/93, nelle categorie E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6;
- 17°C negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. n. 412/93, nella categoria E.8.

Tali disposizioni, quindi, non si applicano agli edifici rientranti nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili).

- 2) Di intensificare sull'intero territorio comunale i controlli per l'accertamento del rispetto delle norme relative a:

- Divieto di combustione all'aperto.



- 3) L'intensificazione dei controlli volti all'ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente e inerenti l'adozione degli accorgimenti idonei al contenimento della diffusione di emissioni polverulenti prodotte da attività come quelle di cantiere, soprattutto nelle situazioni di maggiore criticità per l'inquinante PM10.

DISPONE

di portare a conoscenza della cittadinanza, attesa la natura contingibile ed urgente degli interventi, le limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza, mediante avvisi diramati attraverso i mezzi di informazione;

di demandare al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale ed a tutti gli altri Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione del presente provvedimento ed il perseguimento delle violazioni ivi previste.

LA SINDACA
Virginia Raggi



ALLEGATO I

La Z.T.L. "Fascia Verde" (istituita con Deliberazione C.S. con i poteri della G.C. n. 4/2015) comprende l'area all'interno del G.R.A. ad esclusione delle zone A, B, C, e D (di cui alla D.C.C. n. 84/1999) aventi il perimetro sotto specificato, le cui vie sotto elencate si intendono ammesse alla circolazione:

ZONA A: Grande Raccordo Anulare; Via Aurelia (fino a Via di Acquafredda); Via di Acquafredda; Via di Nazareth; Via di Boccea; Via Mattia Battistini; Via del Forte Braschi; Via della Pineta Sacchetti; Via Montiglio; Via Arbib Pascucci; Via della Pineta Sacchetti; Via Trionfale; Via Igea; Via della Camilluccia; Via Cassia (da Piazza dei Giuochi Delfici a Via Pareto); Via Pareto; Via G. Fabbroni; Via Flaminia Nuova (da Via Fabbroni a Via Due Ponti); Via dei Due Ponti; Fiume Tevere; Grande Raccordo Anulare;

ZONA B: Grande Raccordo Anulare; Fiume Tevere; Fiume Aniene; Via Dei Prati Fiscali; Viale Jonio; Via Ugo Ojetti; Via Arturo Graf; Via Kant; Via E. Galbani; Via Palombini; Via di Casal dei Pazzi; Via Tiburtina (da Via Casal Dei Pazzi alla metro di S. Maria del Soccorso, incluso parcheggio di Ponte Mammolo); Via del Frantoio; Via I. Giordani; Via Grotte di Gregna (da Via I. Giordani ad A24); A24 (fino a Viale Palmiro Togliatti); Viale Palmiro Togliatti; ferrovia Roma - Sulmona; Grande Raccordo Anulare;

ZONA C: Grande Raccordo Anulare; ferrovia Roma - Sulmona; Viale Palmiro Togliatti; Via Tuscolana (da Viale Palmiro Togliatti a Via Capannelle); Via delle Capannelle; Via Appia Nuova (da Via delle Capannelle al G.R.A.); Grande Raccordo Anulare;

ZONA D: Grande Raccordo Anulare; Via Ardeatina; Via di Grotta Perfetta; Via E. Spalla; Via del Tintoretto; Via Laurentina; Via C. Colombo (da Via Laurentina); Viale dell'Agricoltura; Viadotto della Magliana; Via della Magliana; Via del Trullo; Via Affogalasino; Via del Casaletto (da Via Affogalasino a Via di Monteverde); Via di Monteverde (da Via del Casaletto a Via V. Tizzani); Via V. Tizzani; Via L. Arati (da Largo Sacro Cuore a Via Tizzani); Via del Casaletto (da Largo Sacro Cuore a piazzetta del Bel Respiro); Via Leone XIII; via Gregorio VII; Circonvallazione Aurelia; via Aurelia (fino a Via della stazione Aurelia); ferrovia Roma - Pisa; Grande Raccordo Anulare.

